



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE DI CASERTA

Articolo 1

Insedimento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio camerale avrà luogo nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993.

Articolo 2

Adempimenti della prima adunanza

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Articolo 3

Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge, con votazione a scrutinio segreto, nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio, nel rispetto comunque delle previsioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti in materia.
2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la stessa è convocata dal Consigliere più anziano di età.
4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 12, terzo comma, della L. n. 580 del 1993.
5. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta non può essere superiore ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
6. In un'eventuale votazione di integrazione della Giunta, il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere è pari ad uno fino ad un massimo di cinque membri da eleggere; da sei membri in poi si applica quanto previsto al comma 5.
7. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Articolo 4

Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni e ai poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento:
 - ✓ dirige e regola la discussione;
 - ✓ mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
 - ✓ pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
 - ✓ proclama il risultato delle votazioni;
 - ✓ ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza della riunione è assunta dal Consigliere più anziano per età fra quelli presenti.



Articolo 5

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
2. Il Consiglio camerale, annualmente, si riunisce in via ordinaria in tre sessioni, generalmente:
 - ✓ entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo;
 - ✓ entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica;
 - ✓ entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale, o un quarto dei Consiglieri aventi diritto, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Articolo 6

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato al domicilio dichiarato dai Consiglieri. La convocazione avviene per lettera raccomandata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, recante l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche telegraficamente o per posta elettronica o fax con preavviso ridotto a giorni 5.
3. Le proposte di delibera e i relativi allegati sono trasmessi ai componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
4. Qualora i termini di cui ai commi 2 e 3 ricadano in giorni non lavorativi, gli stessi sono posticipati al giorno lavorativo successivo.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
6. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.
Le proposte presentate dai Consiglieri saranno iscritte cronologicamente secondo la presentazione al protocollo generale dell'Ente.
7. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa e motivata disposizione del Presidente, da convocarsi entro trenta giorni.

Articolo 7

Deposito di atti e documenti

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono, di norma, raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, con esclusione dei giorni festivi ed il sabato, gli atti e documenti istruttori concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 8

Appello - Numero legale

1. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, a firmare il registro di presenza ed informare la Presidenza in caso di allontanamento definitivo dall'aula.
2. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.
4. Qualora manchi il numero legale, il Presidente, trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, dichiara deserta la seduta. In tal caso il Presidente dispone la riconvocazione del Consiglio entro quindici giorni.
5. Il processo verbale della seduta dichiarata deserta deve indicare sia i nomi degli intervenuti che degli assenti.
6. La partecipazione alle riunioni di Consiglio è consentita anche in modalità di teleconferenza, videoconferenza, webconference, videocall, o altra modalità telematica. Il Segretario Generale o il segretario verbalizzante, accerta l'identità dei partecipanti e attesta la relativa presenza nell'apposito registro



Articolo 9

Sospensione delle sedute

1. Il Presidente può disporre, anche a seguito di richiesta motivata di uno o più consiglieri, la sospensione dei lavori per un tempo non superiore a quindici minuti.

Articolo 10

Verifica del numero legale

1. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.
2. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente sospende la stessa per il tempo massimo di quindici minuti.
3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale o venga meno di nuovo il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta e dispone una nuova convocazione entro quindici giorni.
4. Se ad una votazione risulta la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara la nullità della votazione. Per il prosieguo si applicano le disposizioni ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 11

Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.
2. I consiglieri devono giustificare in tempo utile la loro assenza alla seduta del Consiglio Camerale.
3. Il Presidente, preso atto dell'avvenuta decadenza, pone l'argomento all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

Articolo 12

Aula del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio, nella quale oltre al seggio della presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale, ai dirigenti, funzionari ed impiegati addetti al servizio, autorizzati dal Segretario Generale.
2. Apposito spazio, eventualmente collegato con circuito televisivo interno, deve essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.
3. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio il Presidente può convocare il Consiglio in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Accesso all'aula consiliare

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio, dei dirigenti e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Pubblicità delle sedute

1. Di norma, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente può disporre, in sede di convocazione, la segretezza della seduta in considerazione degli argomenti trattati.
2. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nella sala o nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato da un apposito pass che sarà rilasciato previa consegna di un documento d'identità in corso di validità.



Articolo 15

Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale e fornisce su richiesta informazioni e chiarimenti. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea assenza del Segretario Generale e del dirigente vicario, le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica ovvero di età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età tra i presenti, limitatamente alla trattazione dei relativi affari.
4. Qualora sia richiesto al Segretario Generale di esprimere un parere su aspetti tecnico-giuridici riferiti a questioni specifiche, questi può chiedere al Presidente di sospendere la seduta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi per formulare il parere richiesto. Per questioni di particolare problematicità, il Segretario Generale può chiedere al Presidente il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta. In tale caso, il Consiglio potrà deliberare sull'argomento in questione esimando il Segretario Generale da ogni responsabilità.

Articolo 16

Redazione ed approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto il processo verbale a cura del Segretario Generale e/o di chi lo sostituisce. Il Segretario Generale può avvalersi dell'uso di apparecchiature di registrazione per la redazione del verbale. Della registrazione è data comunicazione all'inizio della seduta. Le registrazioni saranno distrutte dopo l'approvazione del processo verbale, cui ineriscono e non costituiscono atti accessibili.
2. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale, purché il testo scritto dell'intervento sia contestualmente consegnato per iscritto o dettato dal Consigliere al Segretario Generale o a chi lo sostituisce.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi li sostituisce.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. Può essere dato per letto con il consenso unanime dei Consiglieri presenti purché sia stato in precedenza inviato ai componenti dell'organo.
6. Le rettifiche inserite non possono riguardare interventi o dichiarazioni depositate dallo stesso Consigliere, con le modalità previste al precedente comma 3.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 17

Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, per la composizione del seggio il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina tre scrutatori, i quali tra loro eleggono il Presidente.

Articolo 18

Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale di quella precedente, il Presidente fornisce informativa sulle materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.



Articolo 19

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o argomento che non sia all'ordine del giorno, salvo i casi in cui vi sia la presenza totalitaria dei Consiglieri ed il consenso di tutti. Inoltre, è richiesta la presenza dell'intero Collegio dei Revisori dei conti.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete alla Giunta camerale, ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.
4. La trattazione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno, inizia con la relazione del Presidente o di un suo delegato o di uno dei Consiglieri firmatari della proposta stessa. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

Articolo 20

Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio, mediante voto palese espresso per alzata di mano.

Articolo 21

Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Articolo 22

Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola, di norma, una sola volta.
4. È facoltà del Presidente togliere la parola all'oratore che, richiamato due volte, continui a discostarsi dall'argomento in trattazione.
5. In caso di reiterate intemperanze da parte di un Consigliere e previo richiamo formale da parte del Presidente, viene disposta dallo stesso l'espulsione dalla seduta.
6. Nel caso che uno o più Consiglieri siano portatori di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, devono allontanarsi dall'aula prima dell'inizio della trattazione e chiedere che dell'allontanamento sia dato atto nel processo verbale, ritornando in aula solo alla conclusione della votazione.
7. Non è consentito, di norma, rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Articolo 23

Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservate la legge, lo statuto ed il presente regolamento;
 - b) in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori
2. Il Presidente, sentito il segretario, nel caso previsto sub a) decide senza discussione. Nel caso sub b) mette la proposta in votazione.
3. La mozione può essere presentata da ogni Consigliere in apertura di seduta o nel corso della discussione. Una mozione su cui il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della stessa seduta o della discussione del medesimo argomento.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Decide il Consiglio senza discussione, con voto palese espresso per alzata di mano.



5. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sull'esito delle votazioni.

Articolo 24

Durata degli interventi

1. È buona norma che gli oratori parlino rivolti al Presidente.
2. Salvo i casi in cui vi sia una espressa autorizzazione del Presidente, o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri, ciascun intervento non può superare, **di norma**, i cinque minuti.

Articolo 25

Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è sospensiva quando la proposta di cui al comma precedente comporti la sospensione o il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva la durata dell'intervento non può superare, di norma, i tre minuti.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate solo prima che si proceda alla discussione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 26

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti, redatti per iscritto e firmati dai proponenti, il Presidente dà notizia al Consiglio.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti e per una sola volta e secondo le modalità e la tempistica di cui all'art. 24.
7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti, poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se, a giudizio del Presidente, contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

Articolo 27

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 28

Sistemi di votazione

1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese ad eccezione delle ipotesi indicate nel successivo art. 30 per le quali si procede a scrutinio segreto.
2. L'esito di ogni votazione viene riportato nel verbale a firma del Presidente e del Segretario Generale o di chi li sostituisce.
3. Il voto è sempre personale. Non sono ammesse deleghe.



4. I Consiglieri agiscono e partecipano alla votazione con cognizione di causa ed in piena autonomia, indirizzando l'azione amministrativa in modo efficace ed efficiente e garantendone il buon andamento, l'imparzialità e la qualità.

Articolo 29

Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale, secondo le indicazioni del Presidente e salvo i casi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto.
2. L'esito della votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri.
3. Il Presidente in caso di votazione per appello nominale indica preventivamente il significato del "sì" e del "no" in ordine alla deliberazione da adottare.
4. L'appello nominale è fatto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere "sì" o "no" ovvero "astenuto". Il Consigliere che esprime voto contrario o si astiene può motivare la sua decisione.
5. Se nel verbale non è fatta menzione, la votazione si intende avvenuta a scrutinio palese.

Articolo 30

Votazione per scrutinio segreto

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone o venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
2. La votazione segreta è effettuata per mezzo di apposite schede – predisposte dal Segretario in modo da garantire la segretezza e l'anonimato del voto - preventivamente siglate dagli scrutatori, nominati ai sensi dell'art. 17, che saranno depositate personalmente dai Consiglieri nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato, disponendo la distruzione delle stesse.
5. La cabina di votazione deve essere individuata in modo da garantire la segretezza del voto.

Articolo 31

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre la ripetizione.

Articolo 32

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare la propria volontà di voto o di astensione.
2. L'intervento di cui al precedente comma deve essere contenuto nell'ambito di un minuto.
3. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno, salvo il caso previsto all'art. 29.

Articolo 33

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni, ad eccezioni dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le proposte approvate o respinte non possono essere ulteriormente riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta.



Articolo 34

Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Articolo 35

Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano l'attività della Camera di Commercio.

Articolo 36

Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente e/o la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Articolo 37

Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione.
2. Ad essa risponde oralmente il Presidente della Camere di Commercio nella prima seduta utile, con previsione espressa nell'ordine del giorno.
3. Qualora sia esplicitamente richiesto, il Presidente della Camera di Commercio risponde per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dandone notizia al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario.
5. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i tre minuti.
6. La richiesta si intende ritirata se nessuno dei richiedenti non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

Articolo 38

Commissioni consiliari

composizione, nomina, costituzione, presidenza e durata in carica, convocazione

1. Le Commissioni consiliari sono istituite dal Consiglio e formate esclusivamente da Consiglieri. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione non può essere inferiore a tre e superiore ad otto. Il Presidente della Commissione è eletto dai componenti della stessa con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio.
2. La nomina dei componenti delle commissioni è effettuata dalla Giunta che ne stabilisce il numero nei limiti di cui al comma 1. Nessun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Camera di Commercio, può far parte di più commissioni consiliari.
3. La Commissione dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio camerale.
4. Il Consiglio camerale può in qualsiasi momento deliberare la soppressione di una o più Commissioni.
5. Il componente dimissionario comunica le dimissioni al Presidente della Camera di Commercio. Alla eventuale surroga provvede il Consiglio.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario camerale, designato dal Segretario Generale, il quale ha anche il compito di redigere, in sintesi, il verbale di ogni riunione.
7. La commissione è convocata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto inviato via fax o e-mail, dal Presidente della Commissione che fissa l'ordine del giorno e presiede i lavori.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
9. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.



10. Quando le sedute non possono aver luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale.

Articolo 39

Compiti della commissione e suo funzionamento

1. La commissione supporta l'attività del Consiglio e della Giunta, a cui relaziona, e svolge i lavori nelle materie del settore per i quali è istituita e/o per il quali ha ricevuto specifico mandato
2. Il Presidente della Commissione programma i lavori, individua le attività di competenza e, sentita la Commissione stessa, decide quali approfondimenti effettuare.
3. Le decisioni eventualmente assunte saranno trasmesse al Consiglio o alla Giunta per le materie di rispettiva competenza.
4. Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
5. La Commissione, per l'assolvimento dei compiti, può:
 - ✓ richiedere l'intervento dei membri della Giunta e/o del Consiglio;
 - ✓ avvalersi, ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità, della audizione di soggetti esterni;
 - ✓ chiedere che partecipano, con funzioni consultive, senza concorrere al quorum strutturale e funzionale dell'organo, in base alla rispettiva competenza, il Segretario Generale, i dirigenti delle Aree dell'Ente o loro delegati.
6. Ai partecipanti di cui al comma 5 non compete alcun compenso.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche ed hanno luogo presso l'Ente.
8. Il Consiglio delibera in merito all'attribuzione di un eventuale gettone di presenza, stabilendone l'importo in base alle vigenti disposizioni normative.
9. La commissione ha funzione propositiva in rapporto alla Giunta ed al Consiglio per le rispettive funzioni.

Articolo 40

Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso società, consorzi, associazioni ed altri organismi redigono annualmente, anche collegialmente, un rapporto sulla gestione dell'Organismo al quale partecipano, che consegnano entro un mese dall'approvazione del loro bilancio. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa la Giunta ed il Consiglio nella prima seduta utile.
2. Nei casi di approvazione o variazione di bilancio che possano comportare maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente camerale, i rappresentanti devono, altresì, preventivamente inviarle all'esame della Giunta, attenendosi alle relative decisioni.
3. Il Consiglio, anche per tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli Organismi di cui al comma 1 informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

Articolo 41

Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli Organi dello Stato, alle Autonomie locali e funzionali e di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Articolo 42

Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto della normativa vigente.
2. I Consiglieri utilizzano le informazioni riservate solo ed esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni. Sono comunque sottoposti alla normativa regolante il segreto di ufficio.



Articolo 43

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 44

Albo camerale e notifica degli atti

1. Delle deliberazioni del Consiglio è data notizia mediante affissione, di norma, per sette giorni consecutivi, all'Albo Camerale tenuto presso la sede legale della Camera di Commercio. La massima accessibilità alle stesse viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e dall'apposito regolamento, dagli uffici che detengono gli atti.
2. Il Consiglio può, tuttavia, decidere che sia negato o ritardato l'accesso al provvedimento deliberativo nei casi in cui disposizioni legislative o regolamentari ne escludano la divulgazione o ne consentano il differimento o quando sussistano caratteri di riservatezza.
3. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.

Articolo 45

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.
2. In caso di contrasto tra le norme del Regolamento e quelle dello Statuto prevalgono le norme di quest'ultimo.

Articolo 46

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale per 15 giorni consecutivi. Il regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo all'inizio della sua pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio.